



Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso

LINEE GUIDA PER IL DEPOSITO TELEMATICO
DEGLI ATTI DEI DIFENSORI
NEL PROCEDIMENTO PENALE
(art. 34 D.L. 137/2020)
Elaborate con la collaborazione del Magrif

Al Sig. Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di
TREVISO

Al Sig. Presidente della Camera Penale di
TREVISO

Ai Magistrati dell'Ufficio

Al Sig. Direttore amministrativo

A tutto il personale amministrativo

Al personale di P.G. addetto alle Segreterie dei magistrati

SEDE

L'art. 24 del D.L. 137/2020 (pubblicato su G.U. n.269 del 28.10.2020) ha introdotto importanti disposizioni relative alle attività di deposito di atti, documenti e istanze nella vigenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19.

In particolare:

- il comma 1° del predetto articolo di legge prevede il deposito telematico degli atti indicati nell'art. 415 bis, comma 3 c.p.p. tramite il Portale del Processo Penale Telematico;
- il comma 4° prevede il deposito con valore legale di tutti gli altri atti, documenti ed istanze, mediante Posta Elettronica Certificata.

Tali disposizioni normative prevedono, peraltro, un termine finale (ovvero quello del **31.1.2021** indicato all'art. 1 DL 19/2020, conv. dalla L. 35/2020).

Deposito di atti indicati nell'art. 415 bis, comma 3, c.p.p.

L'art. 24, comma 1°, decreto legge 137/2020 dispone che: *"....il deposito di memorie, documenti, richieste ed istanze indicate dall'articolo 415-bis, comma 3, del codice di procedura penale presso gli uffici delle procure della repubblica presso i tribunali avviene, esclusivamente, mediante deposito dal portale del processo penale telematico individuato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della giustizia e con le modalità stabilite nel decreto stesso"*.

Con provvedimento in data 4/11/2020 n.10667 il Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia ha indicato che il deposito degli atti di cui all'art. 24, comma 1, cit. deve avvenire esclusivamente tramite il Portale Deposito atti Penali (accessibile all'indirizzo: <http://pst.giustizia.it>) regolamentato con provvedimento del Direttore generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia in data 11/05/2020 n. 5477.

A quest'ultimo provvedimento viene fatto rinvio anche per le modalità di deposito degli atti.

Ciò premesso, al fine di rendere possibile il deposito degli atti tramite portale, oltre ai requisiti richiesti dal provvedimento del DGSIA del 11/05/2020 pocanzi richiamato, sono necessarie le seguenti condizioni:

- che sia stato emesso l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. nel procedimento per cui si vuole effettuare il deposito e che tale provvedimento sia stato correttamente annotato nel registro informatico SICP dal personale addetto;
- che in relazione al procedimento non sia già spirato il termine per il deposito degli atti defensionali;
- che l'atto da depositare rientri tra quelli previsti dall'art. 415 bis, comma 3, c.p.p.;
- che nell'apposito quadro del registro informatico SICP risulti tempestivamente e correttamente annotata la nomina del difensore, prelevando il nominativo del difensore dal ReGInde (registro generale degli indirizzi elettronici) tramite la ricerca dall'albo, o che comunque sia stato annotato il codice fiscale del difensore nella relativa stringa (è fatta raccomandazione al personale amministrativo di procedere con tempestività all'annotazione delle nomine dei difensori in SICP, selezionando il nominativo dal ReGInde, nonchè all'annotazione del provvedimento interlocutorio ex art. 415 bis c.p.p.);
- che l'atto del difensore presenti i requisiti formali di seguito enunciati, tali da rendere lo stesso leggibile tramite la scansione OCR.

L'art. 24 del DL 137/2020 non prevede espressamente tra gli atti da depositarsi obbligatoriamente in via telematica la nomina. Tuttavia l'art. 5

del Provvedimento del Direttore Generale dei sistemi Informativi Automatizzati del Ministero della Giustizia in data 11.5.2020 prevede il deposito della nomina mediante Portale quale requisito per il deposito degli atti obbligatori successivi.

Se la nomina è stata rilasciata in sede di identificazione o d'ufficio è preliminarmente necessario ottenere l'abilitazione dall'Ufficio Giudiziario. A tal fine è necessario utilizzare la funzione presente nel Portale: "*Sollecito annotazione Nomina*", con cui l'avvocato ha la possibilità di inviare all'Ufficio della Procura un sollecito ad annotare all'interno di SICP la propria nomina, già depositata in forma cartacea o contenuta all'interno di un verbale di identificazione ed elezione/dichiarazione di domicilio già presente agli atti.

Per assicurare il regolare deposito degli atti è indispensabile che il difensore presti attenzione nell'inserire i dati nel portale, riportando correttamente le informazioni richieste dallo stesso.

È necessario in particolare:

- che l'atto da depositare sia redatto con programma di videoscrittura e senza abbreviazioni, al fine di permettere all'atto di passare i controlli automatici del sistema (scansione OCR);
- che all'interno dell'atto siano messi in evidenza PER ESTESO il nome della Procura destinataria, il numero e l'anno del procedimento, il tipo di atto ed il nominativo (nome e cognome) del Pubblico Ministero assegnatario.

L'atto che non soddisfa i requisiti richiesti verrà respinto dall'operatore e verrà contestualmente fornita la motivazione del rifiuto, leggibile nella maschera del Portale accessibile al difensore, affinché quest'ultimo possa trasmettere nuovamente l'atto, dopo averne corretto le criticità.

L'art. 24 D.L. n. 137/2020 prevede l'utilizzazione del portale del processo telematico quale modalità esclusiva di deposito degli atti difensivi di cui all'art. 415 bis, comma 3, CPP.

Per tali atti non è consentito il deposito mediante P.E.C. Infatti, il comma 6° del DL 137/2020 stabilisce quanto segue: "*Per gli atti di cui al comma 1 e per quelli che saranno individuati ai sensi del comma 2 l'invio tramite posta elettronica certificata non è consentito e non produce alcun effetto di legge*".

Pertanto, escluso in ogni caso il deposito mediante PEC, sarà ammesso il deposito cartaceo mediante accesso all'ufficio soltanto in casi eccezionali di comprovata impossibilità tecnica di utilizzo del portale.

Nel caso di deposito di documenti aventi natura e dimensione eccedenti le compatibilità del sistema informatico è possibile procedere all'invio di più messaggi PEC a cui allegare i diversi documenti avendo cura di specificare ed indicare che trattasi del medesimo procedimento.

Se dovessero essere allegati documenti contenenti registrazioni audio, video o immagini a colori, è preferibile procedere al loro deposito "fisico".

Deposito di altri atti tramite Posta Elettronica Certificata.

L'art. 24, comma 4, del decreto legge n 137 del 28 ottobre 2020 dispone che: *"Per tutti gli atti, documenti e istanze comunque denominati diversi da quelli indicati nei commi 1 e 2, fino alla scadenza del termine di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è consentito il deposito con valore legale mediante posta elettronica certificata inserita nel Registro generale degli indirizzi di posta elettronica certificata di cui al art. 7 del decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44"*.

Il deposito degli atti, documenti ed istanze diversi da quelli indicati dall'art. 415 bis c.p.p. può dunque avvenire presso l'indirizzo PEC dell'Ufficio Giudiziario.

Al riguardo, si precisa che la Direzione generale dei sistemi informativi e automatizzati del Ministero della Giustizia ha assegnato alla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Treviso il seguente indirizzo PEC:

depositoattipenali.procura.treviso@giustiziacert.it.

Esclusivamente a tale indirizzo si dovranno, dunque, inoltrare, mediante posta elettronica certificata, gli atti, documenti e istanze diversi da quelli indicati dall'art.415 bis, terzo comma, c.p.p.

Il deposito telematico degli atti non è consentito e non ha alcun effetto se effettuato ad altri indirizzi di posta elettronica, ordinaria o certificata, in uso a questo Ufficio.

Gli atti trasmessi a mezzo PEC dovranno rispettare alcuni requisiti, in mancanza dei quali l'atto verrà respinto con la seguente motivazione *"l'atto non rispetta le caratteristiche stabilite dal provvedimento DGSIA del 9 novembre 2020"*.

I requisiti richiesti sono i seguenti:

- formato PDF ottenuto dalla trasformazione di un documento testuale, senza restrizioni per operazioni di selezione e copia di parti;
- nessuna scansione di immagini;
- sottoscrizione con firma digitale o firma elettronica qualificata PAdES o CAAdES (gli atti possono essere firmati digitalmente da più soggetti purché almeno uno sia il depositante). E' preferibile l'utilizzo della firma PAdES in quanto la stessa risulta leggibile da parte dell'Ufficio Giudiziario senza acquisizione di ulteriori programmi di lettura.

Si precisa che non è possibile inviare a mezzo PEC l'atto di denuncia-querela sottoscritto analogicamente dall'assistito in quanto non è ammessa la scansione di immagini per l'atto.

I requisiti richiesti per i documenti allegati sono i seguenti:

- formato PDF;
- copie per immagine di documenti analogici con risoluzione massima di 200 DPI (dots per inch: unità di misura della quantità di punti di inchiostro che una stampante può depositare entro un pollice; inch. che corrisponde a 2.54 cm).

La dimensione massima consentita per ciascuna comunicazione operata attraverso l'inoltro di comunicazione alla casella di posta elettronica certificata assegnata all'ufficio per il deposito di atti, documenti ed istanze è pari a 30 megabyte.

Nel caso di deposito di documenti aventi natura e dimensione eccedenti le compatibilità del sistema informatico è possibile procedere all'invio di più messaggi PEC a cui allegare i diversi documenti avendo cura di specificare ed indicare che trattasi del medesimo procedimento.

Se dovessero essere allegati documenti contenenti registrazioni audio, video o immagini a colori, è preferibile procedere al loro deposito "fisico".

Tanto premesso, al fine di consentire un razionale utilizzo dell'indirizzo di posta elettronica certificata assegnato a questo Ufficio e di poter garantire la più sollecita attività di ricezione e smistamento interno, è importante che i difensori, nell'inviare i documenti da depositare mediante posta elettronica certificata abbiano cura di inserire nell'oggetto della missiva PEC i seguenti dati:

- NUMERO DEL PROCEDIMENTO E MAGISTRATO ASSEGNATARIO, ove conosciuti;
- NATURA DELL'ATTO (es. richiesta rilascio copie, nomina difensore, ecc.).

E' preferibile, inoltre, che:

- gli allegati siano raggruppati in un unico file;
- nel caso in cui il numero complessivo delle pagine inoltrate (documento principale ed allegati) superi quello di trenta, venga depositata anche in formato cartaceo, successivamente al deposito a mezzo PEC, una "copia di cortesia".

L'ufficio provvederà a visualizzare, stampare e contrassegnare le e-mail di competenza o a respingerle, qualora non soddisfino i requisiti di cui sopra.

Per discutere eventuali problematiche che si dovessero manifestare nel corso dell'applicazione delle procedure sopra indicate, saranno indette specifiche riunioni con i rappresentanti del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e della Camera Penale.

Treviso, li 30.11.2020

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA F.F.
(Massimo De Bertoli)

